

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

172° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) PECORELLA: Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 5, 10 e *passim*

CALLEGARO (CCD) 10

CALVI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 6

* CENTARO (Forza Italia) 3, 5

* FOLLIERI (PPI) Pag. 7

* GASPERINI (Lega Forza Nord Padania) . . . 3, 6, 10

* MELONI (Misto) 8

* MILIO (Misto) 5, 6

PREIONI (Lega Forza Nord Padania) 9

* RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 2

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) PECORELLA: *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4948, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri, era stato fissato per le ore 18 di oggi un termine per la presentazione di emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO. Signor Presidente, mi limito ad un brevissimo intervento. Questo disegno di legge reca indubbiamente alcuni miglioramenti rispetto alla normativa vigente. Credo sia onesto riconoscere che non si tratta di miglioramenti radicali. Forse da questo punto di vista ci resta un po' il rammarico di non essere stati in grado di fare di più, però non c'è dubbio che il disegno di legge in esame rappresenta un passo in avanti rispetto alla legge in vigore. La questione dei corsi di formazione è stata oggetto di critica, sia da parte dell'associazione dei giovani avvocati, sia da parte del consiglio nazionale forense; si prevede infatti che siano organizzati dagli ordini professionali, dalle camere penali, ove costituite, o dall'unione delle camere penali. Io credo che con ragione l'associazione dei giovani avvocati e il consiglio nazionale forense abbiano lamentato che non si sia fatto analogo riferimento ad altre associazioni di avvocati e allo stesso consiglio nazionale forense, che già oggi organizzano corsi di formazione. Quindi, su questo punto sarebbe stata certamente opportuna una correzione del disegno di legge. Tuttavia, fatta forse eccezione per l'AIGA, che sul punto mi è parsa perplessa, le altre associazioni dell'Avvocatura hanno manifestato l'orientamento, anche se resta questo punto di critica, che sia preferibile l'approvazione del provvedimento in questo testo. D'altra parte, credo che possa essere avanzata un'interpretazione della norma non irragionevole, che consenta di dare rilievo non soltanto ai corsi organizzati dalle camere penali, che del resto in materia di difesa penale hanno una competenza specifica, ma anche a quegli altri corsi che siano organizzati dalla scuola di formazione forense, con l'avvertenza di coinvolgere in qualche modo nell'iniziativa e nell'organizzazione gli ordini professionali, tanto più che il consiglio nazionale forense in qualche modo non è solo espressione degli ordini ma anche dell'Avvocatura organizzata attraverso gli ordini professionali. Io credo che in sede di applicazione pratica forse

potrà giungersi a dare riconoscimento a questi corsi professionali. Se l'applicazione concreta della norma presentasse invece sul punto delle difficoltà, ci sarà eventualmente modo e tempo per correggere questo punto. Nel complesso mi sembra un disegno di legge che merita di essere approvato e quindi preannuncio che da parte del nostro Gruppo non saranno presentati emendamenti.

GASPERINI. Signor Presidente, prendendo spunto dalla considerazione che fino alle 18 abbiamo tempo per presentare emendamenti, comincerò con presentarne subito uno. Il testo della legge in linea generale ci trova concordi, anche se riteniamo che l'articolo 7 – proprio la questione toccata dal collega Russo – laddove si parla di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali, sia in qualche modo riduttivo. Ci sono diverse organizzazioni in grado di istituire corsi. Mi riferisco, ad esempio, all'unione dei giovani avvocati o al sindacato avvocati. Ritengo che chiunque sia in grado di organizzare questi corsi possa farlo, non ultima anche l'università degli studi. Io lascerei aperta una «valvola» in modo da abbracciare tutte queste realtà. Invece di parlare della camera penale territoriale ovvero dell'unione delle camere penali, dopo le parole «al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi», aggiungerei «o da istituzioni da essi delegati». In questo modo vi sarebbe un'ampia possibilità di scelta, mentre mantenendo questo testo potrebbe intendersi che solo le camere penali possono farli. Non credo che ciò sia giusto perchè in realtà – come già detto – vi sono altre istituzioni che possono, nello stesso modo delle camere penali, organizzare la difesa e l'istruzione di questi giovani colleghi. Lascerei quindi ampio spazio alle camere penali o, se vogliamo, al consiglio nazionale forense che, ove richiesto, potrebbe delegare altre entità all'effettuazione di questi corsi, non ultima anche l'università da cui in definitiva escono tutti i laureati in giurisprudenza. Mi sembra che accogliendo quest'osservazione potremmo eliminare eventuali gelosie tra diverse istituzioni. Alcuni lamentano che solo le camere penali sono in grado di svolgere questi corsi e non altri organismi, per cui, al fine di evitare in seguito discussioni al riguardo, credo che cinque si senta in grado – con la serietà, la correttezza e la preparazione adeguate – di effettuare questi corsi, possa chiedere una delega in questo senso agli ordini professionali medesimi. Quindi, mi permetto di presentare questa mia osservazione sotto forma di emendamento.

CENTARO. Signor Presidente, ci sono secondo me due punti specifici su cui bisogna porre la nostra attenzione con riferimento a questo disegno di legge sulla difesa di ufficio, oltre ad un punto di carattere generale che tratterò alla fine del mio intervento.

Il primo è quello già evidenziato dal collega Gasperini e cioè che, a fronte di un organismo istituzionale costituito dall'ordine forense, vi è anche l'indicazione di un organismo di settore che raggruppa soltanto una

parte degli avvocati che si dedicano al penale. Prevedere ciò esplicitamente in una legge comporta, da un lato, un'indicazione specifica di una parte rappresentativa degli avvocati e, dall'altro, l'esclusione di altre organizzazioni rappresentative degli avvocati anch'esse interessate alla materia. Se, da una parte, infatti, l'ordine forense è organo istituzionale che raggruppa tutta la categoria, dall'altra quest'ultima si divide in più «sindacati» o comunque in più organizzazioni rappresentative. Pertanto, averne comunque indicato una nel testo significa in realtà attribuirle una rilevanza istituzionale e politica, che a me pare non tanto ingiustificata nei confronti di questa associazione quanto fonte di eventuale *deminutio* nei confronti delle altre similari aventi pari dignità.

Allora delle due l'una: o noi limitiamo al Consiglio nazionale forense e agli ordini forensi locali l'istituzione di questi corsi e riportiamo l'intera materia ad una sede istituzionale neutra, ovvero ipotizziamo la possibilità che accanto all'ordine forense sia indicato genericamente altro organismo rappresentativo dell'Avvocatura. Si potrebbe pensare di consentire all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, all'AIGA e a eventuale altra associazione, di organizzare questi corsi fornendo loro successivamente la certificazione indispensabile ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei partecipanti. Questa soluzione consentirebbe non solo di evitare l'esclusione di alcune realtà associative rispetto ad altre, ma anche di garantire una qualità maggiore, considerato il numero di coloro che organizzano questi corsi. Inoltre, se escludiamo tutte le altre organizzazioni e rinviando ogni decisione in questo senso all'ordine forense, evidentemente diventa anche possibile istituzionalizzare l'intera questione. Anche se, sarei più favorevole ad un'indicazione generica, che consenta comunque anche alle altre organizzazioni l'istituzione di questi corsi, non avrei particolari preclusioni rispetto all'altra soluzione.

Per quanto riguarda poi la questione della ripetizione delle somme, la ritengo centrale nell'impianto della difesa d'ufficio, perché nel momento in cui si vuole un avvocato difensore d'ufficio qualitativamente ben attrezzato, in grado di svolgere la propria difesa al meglio e di partecipare a tutte le attività nel migliore dei modi, lo dobbiamo evidentemente anche compensare adeguatamente e rapidamente. Non dimentichiamo che l'origine del mandato deriva comunque dallo Stato; è un mandato, per così dire, pubblico, ancorché si svolga nei confronti della parte privata.

Questo incarico, che viene comunque assegnato d'ufficio – benché poi il rapporto sia di natura privatistica – ha una rilevanza pubblica non indifferente.

Mi chiedo, dunque, se è questo il motivo della rapidità di corrispondenza del dovuto, perché invece di costringere l'avvocato a chiedere al cliente difeso le somme del suo onorario non si può ipotizzare di rivolgere tale richiesta direttamente allo Stato che, così come la legge prevede, ha comunque la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assistito? Così eviteremmo un passaggio che, nel 90 per cento dei casi, rischierebbe di essere a vuoto – dobbiamo dircelo con estrema franchezza – e che farebbe perdere tempo, oltre che ritardare la richiesta allo Stato. Questa situazione

potrebbe alla fine provocare una sorta di disaffezione nei confronti dell'istituto e il rischio che, alla fine, il difensore di ufficio non svolga il suo incarico nel modo più opportuno. Se invece è consapevole che tale richiesta può essere rivolta allo Stato «rapidamente» potremo pretendere che il difensore svolga in modo qualitativamente adeguato il proprio incarico.

Ci dobbiamo anche porre un altro problema. Nel corso della discussione sulle norme di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, si ipotizzava quale complemento necessario di queste norme di attuazione la difesa di ufficio. Dobbiamo, quindi, porci un problema, che ha anche carattere politico oltre che tecnico. Noi dobbiamo far sì che in questi ultimi scorci di legislatura tali norme possano essere approvate ed entrare in vigore insieme. Perché, se è pur vero che la difesa di ufficio sana comunque un *vulnus* esistente nel sistema e attua un'indicazione già esistente nella Carta costituzionale, è altrettanto vero che essa diventa ancora più pressante e intimamente collegata all'approvazione di quelle norme. Pertanto, la richiesta che rivolgo alla maggioranza e al Governo è di far sì che le norme di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione attualmente in discussione in sede legislativa presso la Camera dei deputati, possano trovare lo sbocco auspicato da tutti in Senato, che come sempre ha fatto da battistrada. In tal modo, è possibile una contestualità nell'approvazione, utile a far sì che poi il sistema non presenti lacune o manchi di sistematicità per una non completa connessione tra le varie norme in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi perdoni, senatore Centaro, proprio per il riguardo che ho rispetto a tutti gli interventi – e quindi anche al suo – vorrei che lei chiarisse meglio a quale provvedimento, oltre a quello relativo alla difesa d'ufficio, dovrebbe riferirsi la contestualità di cui lei ha parlato.

CENTARO. L'approvazione del disegno di legge di riforma del codice di procedura penale in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione.

MILIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per precisare il mio punto di vista, già peraltro anticipato, che non è in sintonia con questo disegno di legge per via di gravi limitazioni che sostanzialmente fanno sì che esso si risolva in un annuncio senza conseguenze sull'effettività della difesa di ufficio. Mi preoccupano alcuni dati e alcuni riferimenti che questo disegno di legge contiene. Cito, per esempio, la creazione di un apposito ufficio centralizzato che dovrebbe avere la funzione di una sorta di ufficio di collocamento per lo smistamento dei difensori di ufficio oppure la questione relativa alle competenze specifiche, di cui si parla con riferimento ai consigli dell'ordine. Pur avendo tentato di chiarirmi le idee, non sono riuscito a comprendere bene tale formulazione. Un esempio su tutti: nel caso di un processo di mafia da che cosa sono date le competenze specifiche? Devo presumere dall'appartenenza alla mafia.

CALVI. Senatore Milio, non dica così, non è consentito dire una cosa di questo genere! Parlare di competenze specifiche significa avere conoscenza del fenomeno e non altro!

MILIO. In questo caso si avverte comunque una distonia con quanto il senatore Centaro riferiva in ordine alla specializzazione, che mi pare non possa o non debba essere conosciuta dal consiglio dell'ordine, considerato che dispone dell'elenco degli avvocati.

Inoltre, non so se esistano norme particolari a conoscenza di pochi, ma a quanto mi risulta non ci sono elenchi che riportano le specializzazioni dei singoli avvocati, tenuto conto dell'unitarietà e dell'unicità della professione forense. Quindi, non direi che queste elargizioni di dati scontati esistano in natura, ossia nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

Un altro dato che non mi trova d'accordo è quello relativo alla gestione e alla organizzazione dei corsi di frequenza. Non vi è alcun motivo perché in una legge si debba indicare il nome o la previsione che una data associazione – di fatto di avvocati – possa e debba gestire tali corsi in esclusiva. A tal proposito ribadisco la mia convinzione – e lo dico quale vice presidente della camera penale di Palermo – che nel momento legislativo le appartenenze non debbano giocare alcun ruolo in questo settore, tutt'altro.

Non mi convince nemmeno la previsione di un apposito ufficio con recapito centralizzato presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello, di cui all'articolo 8 e, soprattutto, la deroga al ricorso al sistema informatizzato nella designazione dell'avvocato. Ritengo che sia la solita classica eccezione che conferma la regola e che diventerà certamente, secondo l'abuso italiano, la regola nella designazione dei difensori. Finirebbe per essere una sorta di fermoposta legale che non credo si possa introdurre nella legge.

Un'ultima notazione è riferita al comma 2 dell'articolo 17, laddove prevedendosi un compenso da corrispondersi secondo le modalità previste dalla legge n. 217 del 1990, non si fa poi un espresso riferimento alla suddetta legge nel caso di irreperibilità dell'assistito. Il riferimento alle modalità di accertamento ma non a quelle dell'erogazione dell'onorario. Credo che quanto detto sia sufficiente per indurmi ad esprimere una valutazione negativa su questo disegno di legge.

GASPERINI. Signor Presidente, intervengo solo per preannunciare la presentazione di un secondo emendamento a proposito del recupero delle spese da parte del difensore. Al comma 2 dell'articolo 17, si prevede che al difensore di ufficio sia corrisposto il compenso quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti. Poiché spesso ci si imbatte in persone che sono assolutamente inadempienti, come nel caso in cui si difenda di ufficio- e mi onoro di farlo – un «barbone», è chiaramente inutile prevedere la procedura di recupero.

Pertanto, il mio emendamento dovrebbe essere formulato in questo senso: «dopo aver dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure di recupero o la inutilità di queste procedure». Se dimostro, infatti, che la persona difesa è un nullatenente – il cosiddetto barbone che non possiede nulla di suo, che non ha reddito - perché devo dimostrare di aver messo in atto una procedura di recupero dei crediti e quindi andare incontro ad altre spese?

FOLLIERI. Signor Presidente, sono favorevole a questo disegno di legge relativo alla difesa di ufficio, alla quale la relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale ha dedicato molto spazio, evidenziando in modo particolare la novità che è contenuta nel comma 2 dell'articolo 97, in cui si dice che il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, d'intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.

Il comma 2 dell'articolo 97, che va letto congiuntamente con il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, in cui si prevede la predisposizione e l'aggiornamento ogni tre mesi degli elenchi da parte dei consigli forensi, è volto ad evitare così come avveniva per il passato, che specie durante la fase dell'istruttoria segreta, mi riferisco a quando era vigente il codice Rocco, vengano nominati come difensori di ufficio quegli avvocati che più possano servire alla causa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Tant'è che in molti processi per fatti gravi ricorreva sempre il nome del solito difensore e in tutti quei casi la caratteristica che li legava era che la persona nei confronti della quale veniva svolta l'indagine quasi sempre rendeva dichiarazioni confessionarie. A tal fine il legislatore, anche se questa previsione non era contenuta nella legge delega, introdusse questo comma 2, che poi trovò operatività nella norma di attuazione che ho richiamato.

Nel momento in cui il legislatore del 2001 si propone di modificare l'articolo 97 del codice di procedura penale, lo fa soprattutto per rafforzare questa esigenza di ottemperare alla predisposizione degli elenchi – un canone imperativo al quale non tutti i consigli dell'ordine si attengono – e soprattutto per garantire una perfetta osservanza di tutte le scadenze, sia da parte della polizia giudiziaria che del pubblico ministero, nella scelta di coloro che nell'ambito del citato elenco debbono assumere la difesa di ufficio.

Per cui trovo molto opportuna l'indicazione contenuta nell'articolo 1 in cui si dice che in definitiva la predisposizione di questi elenchi avviene ad opera dei consigli dell'ordine di ciascun distretto di corte d'appello che poi provvede, se non ho capito male, a trasmettere i vari elenchi ai tribunali dei circondari, che sono ricompresi nel distretto. Pertanto, è da auspicarsi che questa normativa, a differenza di quanto finora è accaduto, sia osservata e siano vigili i consigli dell'ordine perché questo avvenga al fine di garantire l'effettività della difesa. A parte tutte le altre questioni sollevate dai colleghi in ordine al pagamento degli onorari che va chiesto

alla persona che si è difeso, e in caso di esito negativo, allo Stato – tutte questioni sulle quali posso anche concordare – vorrei richiamare l'attenzione sulla modifica proposta, nell'articolo 5 del disegno di legge, di integrale sostituzione dell'articolo 108 del codice di procedura penale, che risolve un problema per il quale è stata sollevata una questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale. Non credo che il Giudice delle leggi abbia risolto questa controversia anche se mi risulta che comunque i giudici ordinari operano nei modi indicati dal disegno di legge. Nel nuovo articolo 108, la cui rubrica è intitolata «Termine per la difesa», si disciplina l'ipotesi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa allineando al nuovo difensore dell'imputato quello designato di ufficio in quanto alla concessione di un termine a difesa. Quest'ultima previsione risolve la questione e supera l'interpretazione letterale che alcuni avevano dato alla disposizione sostenendo che soltanto nelle ipotesi di revoca, di abbandono, di incompatibilità e di rinuncia era possibile concedere il termine a difesa, non anche nel caso di nomina del difensore di ufficio. E ciò anche innanzi ai giudici della corte d'assise, organo innanzi al quale vengono trattati fatti gravissimi. Credo che questa modifica introdotta dalla Camera, che integra in maniera opportuna l'articolo 108, vada apprezzata in modo particolare.

Nulla aggiungo in ordine all'articolo 29 delle norme di attuazione, rispetto al quale proposi una modifica in Aula, quale relatore sul disegno di legge sulle indagini difensive. Tale modifica, che forse non fu accolta perché non fui in grado di esternare appieno le mie idee, viene sul piano concettuale riprodotta nel disegno di legge in esame. Oggi prendo atto con piacere che coloro che si opposero non hanno mosso nessuna critica.

MELONI. Signor Presidente, condivido in gran parte il disegno di legge al nostro esame, salvo che per alcuni aspetti particolari.

In primo luogo, la previsione dell'articolo 1, relativa alla creazione di un apposito ufficio centralizzato presso i consigli dell'ordine di ciascun distretto di corte d'appello, poi richiamata nei successivi articoli 2, 8 e 9, mi sembra ignori la realtà della geografia giudiziaria del nostro Paese, che annovera anche sedi distaccate di corte d'appello di cui si dovrebbe tenere conto. Su questo punto possono nascere grosse divergenze, considerato il compito di questo ufficio e il luogo in cui esso ha sede. L'articolo 8 fa chiaramente riferimento all'istituzione presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello, che in gran parte dei casi coincide con il capoluogo della regione. Credo, pertanto, che sotto questo aspetto il disegno di legge presenti grosse falle dal punto di vista organizzativo.

In secondo luogo, in merito all'articolo 17, relativo al recupero dei crediti professionali, mi sembra assurdo prevedere che al cittadino non abbiente, cioè ad un soggetto libero di non accettare qualsivoglia difesa o difensore tecnico, debba comunque essere «affibbiato» un difensore e che, senza poterne verificare l'operato, egli possa essere poi oggetto di richieste del credito maturato da quest'ultimo. Mi sembra davvero una

grossa forzatura e un'ingiustizia che va eliminata. Deve essere lasciata all'imputato, così come a qualsiasi cittadino, la libertà di non difendersi. Certamente non si può imporre ad un imputato un difensore d'ufficio, del quale non può verificare l'operato, che poi magari intraprende una procedura di recupero dei crediti nei suoi confronti (non si sa poi in che modo, perché questo professionista per essere retribuito dallo Stato deve dimostrare di avere esperito tutte le procedure, quindi anche quelle esecutive nei confronti del difeso che ha dovuto assistere). Mi sembra una norma assolutamente irragionevole sulla quale sarebbe bene effettuare una riflessione, magari correggendola o eliminandola.

PREIONI. Signor Presidente, questo disegno di legge inerente la difesa di ufficio presenta alcune affinità con l'altro disegno di legge all'esame di questa Commissione, riguardante il gratuito patrocinio. Questi due istituti, che si vogliono modificare estendendone l'operatività, costituiscono, se messi insieme, un onere notevolissimo per quegli avvocati che operano nelle zone periferiche delle province, nelle quali esistono ordini forensi con non più di 200 iscritti, molti dei quali non esercitano la professione in campo penale ma solo nel campo civile e, in misura minore, amministrativo (poi ci sono anche gli avvocati d'affari che sono però una categoria particolare). Credo pertanto che per gli ordini forensi minori questi due disegni di legge costituiscano un onere non indifferente e che un onere notevole sia anche addossato agli avvocati che esercitano la professione singolarmente, cioè non nell'ambito di studi associati. Queste norme, se diventeranno legge, finiranno per aggravare notevolmente il lavoro del libero professionista. Se esistesse «l'avvocato della mutua», pagato direttamente dallo Stato, probabilmente il problema non si porrebbe; in questo caso, però, la questione si pone, considerato che gli avvocati con riferimento al proprio lavoro devono far quadrare il bilancio.

Penso che questa norma possa andare bene per le grandi città, cioè per quella parte d'Italia ove gli ordini professionali contano migliaia di iscritti e dove ci sono moltissimi avvocati disponibili a svolgere la difesa d'ufficio; nelle zone provinciali e marginali, per contro, qualche difficoltà vi può essere.

Per la verità, non sono favorevole o contrario a questo disegno di legge. Credo solo che qualche ritocco, come suggerito anche dal senatore Gasperini, si debba comunque apportare. Penso che esso debba essere considerato come un passaggio verso qualcosa di più complesso e di più completo. Ho parlato dell'avvocato della mutua in senso ironico, però forse un giorno si arriverà ad avere una specie di mutua del cittadino nel settore forense; in questo senso «avvocato della mutua» non va inteso come titolo di scherno, cioè nel senso di avvocato poco capace, ma come struttura organizzata e permanente per assicurare la difesa in tempi tempestivi, in più combinata con il gratuito patrocinio. Ma chi paga? Lo Stato e quindi tutti i cittadini: cioè, ci si sta avviando in una direzione che porterà a notevoli cambiamenti nel modo di interpretare l'amministrazione della giustizia e gli oneri a carico della collettività.

CALLEGARO. Signor Presidente, pur non essendovi dubbio sulla necessità di fare un po' di ordine in questa materia, nutro qualche perplessità rispetto a tale provvedimento. Sinceramente non vedo la necessità di questo ufficio centralizzato presso il distretto di corte d'appello. Questa previsione, secondo me, crea soltanto confusione. Peraltro, è abbastanza in contraddizione con la disposizione dell'articolo 9, che stabilisce che l'ufficio in oggetto gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello. Non capisco allora perché non si lascino le cose come sono, incentrando sui singoli ordini il compito di predisporre i vari elenchi. Credo che questa norma crei solo una grande confusione.

In secondo luogo, sono da sempre contrario a qualsiasi tentativo di classificazione degli avvocati. Vi è il rischio di creare avvocati di serie A, B e C. Non capisco per quale motivo nell'elenco dei difensori d'ufficio ci debbano essere soltanto coloro che hanno seguito un certo corso o che abbiano dimostrato, con documentazioni varie, di avere esercitato nel settore penale per almeno due anni. Questo non significa niente: un determinato avvocato può aver esercitato la propria attività per dieci anni e sempre male; un altro, per converso, può aver esercitato solo in alcune occasioni ma sempre bene. Le qualificazioni degli avvocati – e lo dico quale appartenente all'ordine – sono un fatto inaccettabile.

Un'altra perplessità, rilevata anche da altri colleghi, è relativa al recupero dei crediti professionali. Se per esempio ho svolto una difesa d'ufficio, per essere rimborsato devo attuare tutta una serie di procedure. Ma devo attuarle io? Non posso affidare l'incarico ad un altro collega? E se quest'ultimo spende delle somme, da chi gli vengono rimborsate?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dall'avvocato che alla fine percepisce l'onorario.

CALLEGARO. Sì, ma io non posso certo mettere queste spese in conto allo Stato. Dal momento che si sta procedendo ad un riordino della materia, perché non lo si fa adesso se necessario? È vero che questa previsione era già esistente, ma ciò non significa che essa costituisse l'*optimum*.

GASPERINI. Signor Presidente, come ho già detto, sono d'accordo sul disegno di legge che disciplina la materia in esame, seppure con alcune perplessità di cui ho parlato precedentemente.

Vorrei ricollegarmi a quanto detto dal collega Callegaro, ricordando a me stesso, per fare un esempio, che Giovanni Segantini, il grande pittore delle montagne, non era diplomato all'istituto d'arte, però «sapeva dipingere abbastanza bene»; del resto, anche un certo Verdi non ottenne il diploma dal conservatorio nonostante «scrivesse buona musica». Per ritornare all'argomento, se fossi imputato di qualche reato – spero di non esserlo mai, ma con i tempi che corrono non ne posso essere certo – effettivamente non so se mi piacerebbe essere difeso da un signore che ha

fatto un corso di aggiornamento; sarebbe un po' problematico, come del resto sarebbe problematica la difesa da parte di un signore che ha fatto due anni di pratica. Ricordo che quando arrivava nel mio studio qualche giovane collega, prima che ad esso fosse affidato un processo in pretura passavano anni; anche nell'ambito civile i praticanti si dedicavano prima ai decreti ingiuntivi, ed ai relativi precetti, e solo successivamente alle cause; una volta si usava così. Ma allora perché questa distinzione tra un soggetto che ha fatto un breve corso di aggiornamento e un altro soggetto che ha fatto un tirocinio di due anni? Lasciamo tale scelta alla coscienza dei difensori e alla intelligenza di coloro che li scelgono. Voler intervenire su tutto, conferendo dei titoli sulla base di presunzioni di capacità, è per me un fatto molto grave. Esistono rispettabili consigli dell'ordine; ad esempio, quello di Padova, cui mi onoro di appartenere, è molto serio, come anche la stessa camera penale di questa città: quando si redigono gli elenchi degli avvocati effettivamente si scelgono coloro che operano e che sanno procedere in questa terribile materia, complicata da noi legislatori con un rito ormai inestricabile.

Aderisco pertanto a quanto detto molto meglio di me dal senatore Callegaro; sarebbe meglio eliminare queste due categorie e lasciare tale scelta alla responsabilità degli ordini forensi, che sempre hanno dimostrato nel passato un'oculatezza che merita rispetto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

